



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Assunti i poteri della Giunta Comunale – Art. 48 TUEL 267/2000)

N. 105

OGGETTO: **ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI “APERTURA, CHIUSURA E SORVEGLIANZA DEI PARCHI COMUNALI “ IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DI PIANEZZA PER GLI ANNI 2023 E 2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.**

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10:30 nella residenza municipale, assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Michelina BONITO, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale

Premesso che da numerosi anni è attivo un servizio di “apertura e chiusura parchi comunali”, attraverso la collaborazione con l’Associazione Centro Incontro Anziani di Pianezza.

Valutata in modo più che positivo l’esperienza degli anni precedenti, sia sotto il profilo della costanza da parte degli operatori nell’espletamento del servizio che della perfetta rispondenza dello stesso alle finalità istitutive.

Considerato il permanere della necessità di avere un servizio di apertura, chiusura e sorveglianza dei parchi comunali, al fine di continuare a dare la possibilità ai residenti e non di godere di aree verdi e di attrezzature per i giochi dei bambini.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 01/12/2020, con la quale si procedeva all’approvazione della convenzione per l’attivazione del servizio per gli anni 2021 e 2022 e la successiva deliberazione n. 154 del 13/07/2021 con la quale si approvava l’appendice allo schema di convenzione.

Preso atto che l'Associazione Centro Incontro Anziani di Pianezza si è resa disponibile a continuare il servizio di apertura, chiusura e sorveglianza dei parchi comunali per il biennio 2023/2024.

Ritenuto, pertanto, opportuno di confermare per il biennio 2023/2024 il servizio di apertura, chiusura e sorveglianza dei parchi comunali, in quanto è stato svolto regolarmente ed efficacemente dall'Associazione Centro Incontro Anziani di Pianezza e per continuare a dare la possibilità ai residenti di beneficiare di aree verdi e di attrezzature per i giochi dei bambini.

Considerato, inoltre, che i parchi individuati per l’accesso al pubblico sono: il Parco Leumann, il giardino di Villa Casalegno, il Parco di Via Maiolo e il parco di Via San Paolo della Croce e Parco di Via Magellano.

Rilevata la necessità di avere a disposizione degli operatori che possano aprire, chiudere e presidiare i suddetti parchi negli orari stabiliti e considerato il rapporto di fiducia che si è instaurato negli anni con l'Associazione Centro Incontro Anziani di Pianezza, con la quale si collabora anche per la realizzazione di altri servizi, valutandone più che positivamente l’esperienza.

Considerata altresì l’esigenza di adottare iniziative di coinvolgimento attivo in servizi di utilità sociale di una fascia di popolazione anziana in progressivo aumento.

Rilevata la necessità di approvare lo schema di convenzione con la citata Associazione, costituito da n. 6 articoli ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che prevede tra l'altro un contributo annuo forfettario di €. 5.600,00, finalizzato a far fronte alle spese organizzative del servizio in oggetto, compresa la copertura dei costi assicurativi.

Richiamato il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati e veniva istituito il relativo albo.

Richiamato il disposto di cui all’art. 4, comma 6 della legge 135/2012, il quale prevede espressamente quanto segue:

“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli (articoli da 13 a 42) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, *non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*”

Dato atto che il contributo di cui trattasi si sottrae alle limitazioni di cui al suddetto art. 4, comma 6 della legge 135/2012 in quanto la Corte dei Conti, con il parere della Sezione di controllo Lombardia n. 89/2013 e con Deliberazione della medesima sezione, stabilisce che “*le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest’ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito”*”. La Sezione inoltre osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, *id est* della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all’individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall’associazione. Gli ulteriori dubbi manifestati, in via subordinata, sono assorbiti.

Tutto ciò premesso

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e riportati in calce alla presente

Con i poteri spettanti al Giunta Comunale, DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di attivare, in collaborazione con l'Associazione Centro Incontro Anziani con sede in via Matteotti n. 3 – 10044 Pianezza – C.F. 95521540013, il servizio di apertura, chiusura e presidio del parco di Villa Leumann, del giardino di Villa Casalegno, del parco di via Maiolo, del parco di via San Paolo della Croce e del Parco di via Magellano per il biennio 2023/2024.
3. Di approvare lo schema di convenzione con l'Associazione Centro Incontro Anziani di Pianezza, costituito da n. 6 articoli, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

4. Di prevedere a favore dell'Associazione Centro Incontro Anziani di Pianezza, l'assegnazione di un contributo forfetario annuo pari ad € 5.600,00 finalizzato a far fronte alle spese organizzative relative al servizio in oggetto e per la copertura dei costi assicurativi, imputandone la spesa ai fondi di cui al codice 12/05/1/104 – cap. 1434 del bilancio 2022/2024, esercizi 2023 e 2024 e demandando a successivo atto determinativo il relativo provvedimento di impegno di spesa.

5. Di dare atto che il contributo di cui trattasi si sottrae alle limitazioni di cui all'art. 4, comma 6 della legge 135/2012, in quanto si configura come attività resa a favore direttamente dei cittadini.

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, l'erogazione del contributo in oggetto è conforme ai criteri dettati dal vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

7. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

8. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, l'adozione degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GUARDABASCIO Dr. Gianluca

Pianezza, li 20/12/2022

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
Rag. Luca Favarato

Pianezza, li 21/12/2022

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dott.ssa Brunella FAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michelina BONITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29 dicembre 2022 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michelina BONITO

Pianezza, li 29 dicembre 2022

Divenuta esecutiva in data

☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michelina BONITO